

**Fisco.** Per gli «ex minimi» recupero dell'Iva su merci invendute al 31 dicembre 2011 **Pag. 33**

**Occupazione.** La banca dati Cliclavoro si estende al settore pubblico **Pag. 33**

**Professionisti.** La Cassazione: consulente tecnico responsabile come il pm **Pag. 33**

**Commercialisti.** Per i giudizi disciplinari il reclamo va al tribunale **Pag. 33**

Mercoledì 4 Gennaio 2012

www.ilssole24ore.com/norme

**Comunitaria 2010.** La legge è stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» - Subito operativa la stretta sulla cessione di navi

## Estesi i rimborsi Iva trimestrali

Potrà ottenerli anche chi opera prevalentemente con soggetti esteri

Giuseppe Romano

Anche chi opera prevalentemente con soggetti esteri potrà ottenere il rimborso trimestrale del proprio credito Iva. Sarà questo uno degli effetti delle nuove regole in materia di Iva introdotte con l'articolo 8 dalla Comunitaria 2010, pubblicata con il n. 217/2011 sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 1 del 2 gennaio 2012. I beni importati in libera pratica senza pagamento di Iva, inoltre, potranno essere trasformati prima di proseguire verso un altro Stato. E anche il gas trasportato mediante gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione seguirà il regime speciale sull'importazione e commercializzazione internazionale di energia elettrica e gas, che viene esteso pure al caldo e freddo che viaggia mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a inizio marzo, vale a dire 60 giorni dopo la data di pubblicazione della nuova legge. Seguono lo stesso differimento, in linea con lo Statuto del contribuente, anche altre disposizioni che recepiscono direttive comunitarie o che correggono un'errata trasposizione della direttiva sui servizi. Vengono introdotte da subito, invece, le regole più restrittive che prevedono la non imponibilità Iva solo per le cessioni delle imbarcazioni destinate alla navigazione d'alto mare.

### Rimborsi trimestrali

Dal 1° trimestre 2012 il rimborso infrannuale potrà essere richiesto anche dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi esteri, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi disciplinate all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr 633/72 (operazioni esenti nei confronti di privati stabiliti fuori dalla Comunità).

### Libera pratica

I beni importati in libera pratica in Italia - che attualmente non pagano l'Iva in dogana se sono destinati a proseguire "tal quali" verso un altro Stato comunitario

potranno essere oggetto di trasformazione e modificazione prima di essere trasferiti in un altro Stato membro, previa autorizzazione dell'autorità doganale. Per fruire della sospensione l'importatore deve fornire il proprio numero di partita Iva, il numero di identificazione Iva attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonché, a richiesta dell'autorità doganale, la documentazione che provi l'effettivo trasferimento degli stessi beni in un altro Stato.

### Gas, caldo e freddo

Recepita anche la direttiva 2009/62/UE che ha esteso l'ambito di applicazione delle disposizioni relative all'importazione e al luogo di tassazione delle cessioni di gas ed energia elettrica anche al gas trasportato mediante i gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione ma che funzionano solo come rete di trasporto del gas. Le stesse disposizioni sono state ampliate anche al calore e al freddo che sono immessi in reti di riscaldamento o di raffreddamento a livello transfrontaliero. Di conseguenza sono state adeguate le disposizioni del Dl 331/93 per escludere dalle operazioni intracomunitarie (acquisti e cessioni) le transazioni aventi ad oggetto gas, calore e freddo.

### Servizi continuativi

Un soggetto passivo stabilito in Italia che riceve o effettua prestazioni di servizi a carattere continuativo, in cui controparte sia un soggetto non residente, nell'arco di un periodo superiore a un anno solare, se nell'anno stesso non vengono versati acconti o effettuati pagamenti, deve assolvere l'Iva o rilevare l'operazione attiva effettuata al termine di ogni anno civile fin quando non si pone fine alla prestazione medesima.

### Cessioni di navi e aerei

La Commissione Europea aveva iniziato una procedura di infrazione contro l'Italia (2008/4219) in quanto la direttiva Iva da sempre ha limitato il trattamento di non imponibilità alle navi adibite alla navigazione in alto mare. Dopo la modifica devono essere assoggettate a Iva le cessioni di navi commerciali destinate al trasporto di persone e merci nelle acque territoriali e in quelle interne.

### I principali interventi



**IVA**

Quattro mesi per recepire la direttiva 2010/24/UE. Sono introdotte inoltre una serie di modifiche al Dpr 633/72 che entrano in vigore a inizio marzo



**BANCHE**

Con la Comunitaria 2010 entrano in vigore, il 17 gennaio, una serie di modifiche al Testo unico bancario: tra l'altro, la Banca d'Italia potrà fissare limiti ai compensi dei dirigenti bancari



**FONDI DI INVESTIMENTO**

Entro tre mesi dovranno essere recepite alcune direttive sui fondi comuni di investimento. Anche i gestori comunitari potranno istituire fondi di diritto italiano



**LAVORATORI PAESI TERZI**

Tre mesi per recepire direttive che introducono norme sulle condizioni di ingresso di stranieri per svolgere lavori qualificati e sanzioni per chi impiega stranieri irregolari



**COMUNICAZIONI**

Tre mesi di tempo per recepire una serie di direttive sulle comunicazioni elettroniche e sulla privacy per favorire i servizi di connettività a banda larga e rafforzare la sicurezza delle reti



**SPIAGGE**

Quindici mesi al Governo per adottare un decreto legislativo di riordino della legislazione sulle concessioni demaniali marittime. Sarà escluso il rinnovo automatico delle concessioni



**VIGILANZA**

Quattro mesi per attuare la direttiva 2010/78/CE che mira a garantire una maggiore vigilanza prudenziale sui mercati finanziari, rafforzando il coordinamento internazionale



**CODICE DEL CONSUMO**

Dal 17 gennaio è modificato il Codice del consumo (Dlgs 206/2005) sui servizi finanziari a distanza. Fra l'altro, è portato a 30 giorni il termine per il pagamento dei servizi forniti prima del recesso



**STUDENTI FUORI SEDE**

Dal 2012 la detrazione per gli affitti versati dagli studenti fuori sede deve essere applicata anche a beneficio degli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università di un altro Stato Ue



**CIOCCOLATO**

Dal 17 gennaio è abolita la definizione di «cioccolato puro» e sono abrogate anche le sanzioni per l'uso improprio. Due anni di tempo ai produttori per smaltire le vecchie etichette



**DISTRIBUTORI BENZINA**

Quattro mesi per attuare la direttiva 2009/126/CE: i distributori di carburante su tutto il territorio nazionale dovranno essere dotati di aspiratori dei vapori di benzina



**VEICOLI FUORI USO**

Dal 17 gennaio chi fa componenti per auto deve mettere a disposizione degli impianti di demolizione le informazioni per la distruzione, lo stoccaggio e l'eventuale riutilizzo dei pezzi

### Ingredienti

## Fuori legge l'etichetta «cioccolato puro»

Valentina Melis

Dal 17 gennaio è bandita la definizione di «cioccolato puro». Dovrà sparire dalle etichette dei prodotti di cacao e cioccolato, anche se non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao. I produttori avranno due anni di tempo per smaltire le scorte delle etichette e delle confezioni dei prodotti di cioccolato che riportano il termine «puro».

È l'effetto dell'articolo 17 della Comunitaria 2010, che abroga la dizione di «cioccolato puro» (contenuta nell'articolo 6 del decreto legislativo 178/2003) e anche la sanzione da 3mila a 8mila euro finora prevista (articolo 7, comma 8 dello stesso decreto 178/2003) per chiunque utilizzasse questa definizione per prodotti con grassi vegetali diversi dal burro di cacao. Questo intervento normativo si è reso necessario dopo la sentenza della Corte di giustizia Ue del 25 novembre 2010 nella causa C-47/09, che aveva ritenuto fuorviante, per i consumatori europei, la nozione di «cioccolato puro» introdotta in Italia, come se il cioccolato prodotto integrando il burro di cacao con il 5% di grassi tropicali (pure ammessi dalla normativa Ue) fosse da considerare «impuro».

Secondo Mario Picciolati, direttore dell'Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiana (Aidepi), «nulla cambierà nella ricetta del cioccolato italiano. Le aziende produttrici - precisa - pur dovendo rinunciare, nelle etichette, alla definizione di cioccolato puro, adotteranno d'ora in poi tutti gli accorgimenti grafici e di comunicazione per segnalare la presenza esclusiva del burro di cacao».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le iniziative del Sole

## Telefisco 2012: appuntamento il 25 gennaio



Telefisco 2012 punta su tutte le novità fiscali che hanno costellato l'ultimo anno.

L'appuntamento già in agenda mercoledì 25 gennaio consentirà di svelare tutti i segreti delle manovre che hanno caratterizzato il 2011: focus, dunque, su agevolazioni alle imprese e lotta all'evasione, fisco per gli immobili e novità contabili, tassazione delle rendite e riscossione.

Telefisco 2012 passerà al setaccio le novità di tutte le manovre. Spazio, dunque, ai chiarimenti sulle tante modifiche intervenute in ambito fiscale. Primo fra tutti il decreto salva-Italia e la relativa legge di conversione che ha profondamente modificato il prelievo sugli immobili con l'Imu, le rendite e la proroga delle agevolazioni. Attenzione anche alle abitazioni detenute all'estero e, sempre in tema di patrimoni internazionali, alla nuova

imposta sui capitali all'estero e sulle attività scudate.

Molte sono, poi, le novità sui redditi d'impresa con le agevolazioni Irap e per la capitalizzazione (Ace) ma anche sul regime più penalizzante per le società di comodo. Senza dimenticare i nuovi strumenti a disposizione del Fisco per controlli, accertamento e riscossione delle maggiori imposte contestate ai contribuenti. Imprese e professionisti potranno, così, sciogliere i principali dubbi grazie agli approfondimenti degli esperti del Sole 24 Ore con la formula ormai collaudata di Telefisco.

Istituti di credito, Ordini professionali e organismi associativi locali possono, peraltro, diventare partner della manifestazione e ospitare nella propria città una sede di Telefisco 2012 (già arrivate a quota 25).

Per l'organizzazione è disponibile un doppio canale. Le informazioni necessarie su modalità di attivazione e costi possono essere chieste telefonando al numero di rete fissa 02/34973209 o inviando una e-mail (l'indirizzo è [telefisco@ilssole24ore.com](mailto:telefisco@ilssole24ore.com)). Lo scorso anno le sedi collegate su tutto il territorio nazionale sono state ben 140, oltre ai 300 punti di ascolto presso gli uffici dell'agenzia delle Entrate.

### La partecipazione sul territorio

Le prime città di Telefisco 2012

#### LE SEDI PRINCIPALI

**ANCONA**  
Auditorium Banca delle Marche presso il Centro Direzionale di Fontedamo  
Via Ghislieri 6 - 60035 Jesi (AN)

**BARI**  
Hotel Sheraton Nicolaus  
Via Cardinale A. Ciasca 27  
70124 Bari

**BOLOGNA**  
Bologna Congressi - Sala Europa  
Piazza della Costituzione 4  
40128 Bologna

**CAGLIARI**  
Hotel Mediterraneo  
Lungomare Cristoforo Colombo 46  
09125 Cagliari

**FIRENZE**  
Sheraton Firenze Hotel  
Via G. Agnelli 33 - 50126 Firenze

**GENOVA**  
Sheraton Genova Hotel  
Via Pionieri ed Aviatori d'Italia 44  
16154 Genova

**MILANO**  
Atahotel Quark Milano  
Via Lampedusa 11/A  
20146 Milano

**NAPOLI**  
Ramada Naples Hotel  
Via Galileo Ferraris 40  
80142 Napoli

**PADOVA**  
Centro Congressi "A. Luciani"  
Via Forcellini 170/A  
35128 Padova

**PALERMO**  
Astoria Palace Hotel  
Via Montepellegrino 62  
90142 Palermo

**ROMA**  
Auditorium della Tecnica - Confindustria  
Viale Umberto Tupini 73  
00144 Roma

**TORINO**  
Starhotel Majestic  
Corso Vittorio Emanuele II 54  
10123 Torino

#### LE SEDI COLLEGATE

**CARATE BRIANZA (MB)**  
Auditorium Bcc  
Via Garibaldi 37  
20841 Carate Brianza

**CERIGNOLA (FG)**  
Auditorium Istituto Tecnico Agrario  
Corso Scuola Agraria 2  
71042 Cerignola

**ERBA (CO)**  
Centro Espositivo e Congressuale  
Lario Fiere - Sala Porro  
Viale Resegone - 22036 Erba

**GRAVINA IN PUGLIA (BA)**  
Sala Convegni della Banca Popolare di Puglia e Basilicata  
Piazza Cavour 20  
70024 Gravina in Puglia

**L'AQUILA**  
Auditorium Carispaq - Elio Sericchi  
Centro Direzionale Strinella 88  
Via Pescara 4  
67100 L'Aquila

**LECCO**  
Camera di commercio di Lecco  
Auditorium Casa dell'Economia  
Via Tonale 30 - 23900 Lecco

**LOCOROTONDO (BA)**  
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo  
Sala Polifunzionale I.I.S.S. - B. Caramia - F. Gigante

**MATERA**  
Centro Servizi e Formazione  
Banca Popolare del Mezzogiorno  
Sala Conferenze  
Piazza della Concordia  
Borgo Lamartella - 75100 Matera

**MONTICHIARI (BS)**  
Gardaforum BCC del Garda  
Via Trieste 62  
25018 Montichiari

**RENDE (CS)**  
Centro Direzionale BCC Mediocredito  
Sala De Cardona  
Via Alfieri  
87036 Rende

**SESTO SAN GIOVANNI (MI)**  
Auditorium della BCC di Sesto San Giovanni  
Viale Gramsci 202  
20099 Sesto San Giovanni

**SIENA**  
Auditorium Banca Monte dei Paschi di Siena  
Viale Mazzini 23  
53100 Siena

**VERONA**  
Sala Convegni Banco Popolare di Verona  
Viale delle Nazioni 4  
37135 Verona

**Istituti di credito.** Modifiche al Tub subito operative

## Manager bancari, tetto agli stipendi

Angelo Busani

Nuovi poteri per la Banca d'Italia nella legge Comunitaria 2010 (legge 217/2011) sulla remunerazione dei dirigenti nelle banche. A parte la concessione al Governo della delega, da attuare entro tre mesi, per adottare un decreto legislativo sul riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza, in attuazione della Direttiva 2010/76/CE del 24 novembre 2010, la Comunitaria contiene già norme operative in attuazione della direttiva.

È integrato l'articolo 53 del Testo unico bancario (Dlgs 385/1993), che contiene norme sulla «vigilanza regolamentare» sulle banche da parte della Banca d'Italia. L'istituto, in particolare, potrà emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di

incentivazione». Ancora, è stabilito che la Banca d'Italia, oltre a poter adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi, potrà d'ora innanzi anche fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella

### LA VIGILANZA

La Banca d'Italia potrà emanare disposizioni su governo societario e sistemi di remunerazione e incentivazione

banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; nonché fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali quando la banca benefici di eccezionali interventi di sostegno pubblico.

Ai fini inoltre dell'esercizio dei suoi poteri di «vigilanza consolidata», la legge Comunitaria per il 2010 consente alla Banca d'Italia di impartire alla capogruppo del gruppo bancario disposizioni, di carattere generale o di carattere particolare, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto «il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione».

I provvedimenti particolari possono riguardare anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo, il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**La delega.** I fondi

## Per i gestori arriva il passaporto Ue

Toni Atrigna

Anche i gestori comunitari potranno istituire fondi comuni di diritto italiano. È questa una delle principali novità che deriveranno dall'attuazione delle direttive europee 2009/65/CE, 2010/42/UE e 2010/43/UE in materia di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm), con impatti sul Testo unico della finanza (Dlgs 58/98), previsto dalla Comunitaria 2010. Le principali novità riguardano: ■ l'istituzione di un passaporto europeo delle società di gestione (Management company passport) e semplificazione della procedura di notifica per la commercializzazione degli Oicvm armonizzati tra gli stati membri. Sarà consentito, dunque, anche a gestori comunitari istituire fondi comuni di diritto italiano. Inoltre, nel caso di fondi e Sicav comunitari, la commercializzazione in Italia

sarà semplificata anche sotto il profilo temporale; ■ le procedure di fusione tra i diversi fondi comuni e Sicav incaricati in diversi ordinamenti comunitari; ■ la possibilità di costituire Oicvm armonizzati con strutture master/feeder, ossia fondi (detti feeder) che investono esclusivamente (o quasi) in un unico fondo (detto master); ■ l'introduzione di un documento denominato «Informazioni chiave per gli investitori» in luogo del Prospetto semplificato. Questo documento, che deve essere consegnato agli investitori (per i nuovi prodotti

### LE INFORMAZIONI

Verso un aggiornamento delle regole sulla pubblicazione dei prospetti Spazio alla semplificazione

la norma è già in vigore anche in Italia dal 1° luglio 2011), mira a semplificare la comprensione delle caratteristiche e dei rischi connessi con gli investimenti. La Consob e la Banca d'Italia hanno già emanato lo scorso maggio un documento di consultazione sulle norme regolamentari conseguenti alle modifiche di cui si discute. L'articolo 6 della Comunitaria 2010 prevede anche il recepimento, entro tre mesi, della direttiva 2009/110/CE in materia di istituti di moneta elettronica, nell'ottica di un maggiore sviluppo di un mercato unico e di parità di trattamento tra i prestatori di tali servizi a tutela dei risparmiatori.

L'articolo 7 della Comunitaria 2010 prevede il recepimento della direttiva 73/2010/UE in materia di prospetti informativi e informazioni su emittenti quotati. Le novità principali riguardano l'ampliamento delle soglie di esenzione dalla pubblicazione del prospetto, l'introduzione di schemi di prospetti semplificati per alcune categorie di emittenti e l'ampliamento della disciplina delle esenzioni per le offerte ai dipendenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA